

COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

Prov. di Bergamo



**ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
E VERIFICA SALVUAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2020**

PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La sottoscritta Paola Maria Beolchi, nella sua qualità di Revisore dei conti di del Comune di Piazza Brembana (Bg), nominata con atto di Consiglio Comunale n. 24 in data 16.11.2018;

Vista la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "Bilancio di previsione 2020/2022. Variazione ed assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)";

Richiamate le delibere di:

- C.C. n. 12 in data 06.07.2020 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 redatto secondo lo schema di cui al D.lgs. 118/2011;
- C.C. n. 2 del 08.06.2020 relativa all'approvazione del Rendiconto 2019;

Richiamate le delibere di variazioni al bilancio di previsione:

- G.C. n. 6 in data 26.02.2020 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019;
- G.C. n. 9 in data 20.04.2020 relativa alla variazione di bilancio in esercizio provvisorio;
- G.C. n. 30 in data 04.09.2020;
- Visti gli articoli 175 e 193 del Dlgs. 267/2000;
- Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al Dlgs. 118/2011;
- Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al Dlgs. 118/2011;
- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2) del D.lgs. 267/2000;

Premesso che:

l'art. 175, comma 8, del D.lgs n. 267/2000, prevede che:

"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

l'art. 193, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000, prevede che:

"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) *i provvedimenti di cui all'art. 194 per il ripiano degli eventuali debiti;*
- c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo";*

Il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al Dlgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno" disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

VISTO l'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 che ha prorogato al 30 novembre 2020 il termine per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

Rilevato che:

- permangono gli equilibri generali di bilancio di previsione 2020/2022;
- non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019;
- la gestione di competenza rispetta le condizioni di equilibrio;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- sono rispettate le disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296 e successive modificazioni;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla deliberazione in oggetto.

Piazza Brembana, 11 novembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Beolchi Paola Maria

